ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE

Art. 18

Disposizioni tributarie ed agevolazioni fiscali

Agli effetti delle tasse di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti che l'ente portuale contragga con lo Stato e con qualsiasi altro ente o persona per la costruzione di opere ed arredamenti portuali, salvo quanto disposto per le operazioni a medio e lungo termine dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228. I materiali destinati alla costruzione, mantenimento ed esercizio di opere, edifici ed attrezzature portuali, sono esenti da ogni imposta e tassa a favore dell'amministrazione comunale.

Versione in vigore dal 11 aprile 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Estremi	Legge 1 marzo 1968, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-savona-in-sostituzione/art-18-disposizioni-tributarie-ed-agevolazioni-fiscali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it